



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del 15 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quindici** del mese di **novembre**, alle ore **10.31**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **176817** del **10.11.2017** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **27** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presenza</u>	<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presenza</u>
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	NO
8	GANGEMI Francesco	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	NO	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	NO			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Zimbalatti Antonino, Marino Giuseppe, Anghelone Saverio, Nucera Lucia Anita e Calabrò Irene Vittoria.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)" e concede la parola al Dirigente del Settore Gestione Tributi e Appalti, avv. Demetrio Barreca, che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata a **maggioranza** dai 19 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 14** (ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, RUVOLO e SERRANO); **voti contrari 5** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO e RIPEPI); **astenuti 0**.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97 in particolare dispone: "...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- il D.P.R. 27-04-1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione C.S. n. 107 del 07.08.2014, con cui è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 49 articoli;

Richiamata altresì la deliberazione C.S. n. 115 del 12.09.2014, con cui sono state apportate rettifiche ed integrazioni al predetto Regolamento;

Richiamata ancora la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2015, con cui sono state apportate ulteriori rettifiche ed integrazioni al predetto Regolamento;

Visti altresì:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "*Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, ... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.*";

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Considerato che:

- il comma 688 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 in merito alla riscossione del tributo in oggetto dispone: "*...Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. ...E' consentito il pagamento della TARI ... in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ...*";
- spetta dunque al Comune, per mezzo del potere regolamentare che gli compete ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/97, disciplinare la riscossione del tributo in oggetto;
- d'altra parte, dal medesimo comma 688 e dal successivo comma 689 del citato art. 1 si ricava che nel disciplinare la riscossione del tributo occorre assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;
- assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti fin dall'entrata in vigore del tributo in oggetto, il Comune ha provveduto a disciplinare la riscossione del tributo in oggetto a mezzo dell'art. 38 del citato regolamento comunale;

Preso atto che:

- sulla base dell'esperienza maturata e dei dati a disposizione del Settore Gestione Tributi e Appalti risulta che l'importo non pagato con riferimento ad ogni anno d'imposta il 30% del valore complessivo della lista di carico della tassa in questione, nonostante la notifica di sollecito scritto successivamente all'invio tempestivo dell'avviso di pagamento bonario;
- le relative citate somme risultano ancora dovute a distanza di anni da quello di riferimento;
- d'altra parte, con riferimento ad ogni anno d'imposta, la somma non riscossa risulta superiore alla somma prevista ed accantonata a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nei singoli relativi piani finanziari relativi ai costi in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- lo squilibrio dei conti dovuto al differenziale tra somme non rimosse e somme accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità inciderà negativamente sui prossimi piani finanziari rendendo necessario l'aumento del fondo stesso e la previsione di poste di fondo perdite per crediti inesigibili al fine di recuperare il pareggio tra entrate e uscite;
- le ragioni della dimensione di tali sofferenze sono probabilmente riconducibili, oltre che alla situazione del notorio perdurante ciclo economico negativo, anche alla vigente disciplina regolamentare sulle modalità e tempi di riscossione;
- per tentare di ridurre la citata tensione che si verrà a determinare nei prossimi piani finanziari, occorre efficientare l'azione di riscossione, puntualizzando la natura perentoria dei termini di scadenza, responsabilizzando i contribuenti ed abbreviando i tempi di recupero anche coattivo dei crediti;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica della disciplina regolamentare della riscossione del tributo in oggetto nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue, al fine di soddisfare le esigenze sopra esposte;

Vista la proposta, formulata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 182 del 31/07/2017, di approvazione delle modifiche regolamentari in questione;

Dato atto che sulla proposta di modifica del Regolamento di che trattasi è stato richiesto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012 e che lo stesso è stato espresso con prot. n. 159596 del 13.10.2017;

Richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge;

Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare, giusta nota prot. n. 170991 del 02.11.2017;

Visto il parere favorevole del dirigente del Settore Gestione Tributi e Appalti in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli art.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che il presente atto non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di apportare le seguenti modifiche all'art. 38 del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", che è sostituito da altro del seguente tenore:

"Articolo 38. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

- 1. La TARI è versata in autoliquidazione dal contribuente in n. quattro rate alle seguenti scadenze:
 - 1^ rata entro il 28 febbraio dell'anno di imposta;
 - 2^ rata entro il 31 maggio dell'anno di imposta;
 - 3^ rata entro il 31 agosto dell'anno di imposta;
 - 4^ rata entro il 30 novembre dell'anno d'imposta.*
- 2. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, fatto salvo il conguaglio di cui al punto successivo.*
- 3. Ciascuna delle prime tre rate di cui sopra, è pagata a titolo di acconto ed è pari al 25% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'anno precedente a quello d'imposta. L'ultima rata è pagata a titolo di saldo-conguaglio sulla base delle tariffe definitivamente approvate e tenendo conto della situazione di fatto relativa all'anno d'imposta.*
- 4. La Giunta Comunale, su proposta del competente dirigente, può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.*
- 5. Nel caso di nuove occupazioni intervenute nel corso dell'anno, i pagamenti devono essere effettuati alle citate scadenze utili successive a dette occupazioni, salvo che l'occupazione sia intervenuta o variata a novembre o dicembre, in tal ultimo caso il pagamento deve essere effettuato a saldo in unica soluzione entro dicembre dell'anno d'imposta.*
- 6. Al fine di semplificare gli oneri a carico del contribuente, agevolando il pagamento di quanto dovuto dallo stesso, il Comune (o l'eventuale concessionario) mette a disposizione dei soggetti interessati sul proprio sito internet i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procede autonomamente all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, di avvisi di pagamento con la specificazione per ogni utenza delle somme dovute per la tassa comunale relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune e per il correlato tributo provinciale, nonché con l'indicazione di modalità e scadenze dei pagamenti. Ai fini dei calcoli, si terrà conto*

dell'ultima situazione di fatto utile risultante dalle dichiarazioni, dagli accertamenti e dalle informazioni a disposizione dell'ufficio, avendo riguardo ai tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle procedure di liquidazione, elaborazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento.

7. *In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.*
8. *Il mancato pagamento nei termini disciplinati ai commi precedenti equivale ad automatica messa in mora del contribuente, con applicazione degli interessi legali aumentati di tre punti percentuali, autorizzando il Comune o chi per esso a procedere immediatamente a porre in essere gli atti della riscossione coattiva, oltrechè ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art.13 del Decreto legislativo 18/12/1997 n.471."*

2. di dare atto che le modifiche regolamentari come sopra proposte entrano in vigore dal 1° gennaio 2018, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3. di dare mandato al Settore Gestione Tributi ed Appalti di compilare un testo coordinato dell'atto normativo in oggetto, che tenga conto delle modifiche apportate in questa sede, da mettere a disposizione dei propri uffici, degli operatori e dei cittadini, in ottemperanza ai principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza;

4. di dare mandato al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti di trasmettere telematicamente la deliberazione consiliare di approvazione della presente proposta, unitamente al Regolamento integrato e coordinato con le modifiche apportate con la detta deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5. di inviare il presente atto al dirigente del Settore Gestione Tributi ed Appalti, nonché alla RE.G.E.S. s.p.a. per gli adempimenti di rispettiva competenza;

6. di disporre altresì la pubblicazione del Regolamento integrato e coordinato con le modifiche apportate con la deliberazione consiliare di approvazione della presente proposta:

- ♦ sul sito internet del Comune, www.reggiocal.it, sezione Statuto e Regolamenti;
- ♦ all'Albo Pretorio on line del Comune, per 30 giorni consecutivi.

7. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto delle modifiche regolamentari come sopra disposte, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con **voti favorevoli 14** (ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, RUVOLO e SERRANO); **voti contrari 5** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO e RIPEPI); **astenuti 0**, resi dai 19 presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'urgenza dei successivi adempimenti.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Avv. Demetrio Barreca



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL RESPONSABILE
Dott. Daniele Piccione



N. 7304 Reg.


Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 27 NOV. 2017

L'INCARICATO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 27 NOV. 2017, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 15 NOV. 2017 :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 27 NOV. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

